

Nota n. 30 del 08/03/2023

Attuazione degli Orientamenti EBA in materia di trasferibilità per integrare la valutazione della possibilità di risoluzione per le strategie di cessione (EBA/GL/2022/11)

La Banca d'Italia ha dichiarato all'Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA) l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell'EBA in materia di trasferibilità per integrare la valutazione della possibilità di risoluzione per le strategie di cessione (EBA/GL/2022/11).

La presente nota della Banca d'Italia dà attuazione agli Orientamenti dell'EBA, che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

Gli intermediari compiono ogni sforzo per conformarvisi, anche secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità Bancaria Europea.

1. **Destinatari:** banche (significative e meno significative) e SIM di cui all'art. 55-bis del D. Lgs. 58/1998 che sono soggette alla valutazione delle possibilità di risoluzione in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE (BRRD). Gli orientamenti non si applicano ai soggetti sottoposti a obblighi semplificati a fini di risoluzione ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/348 e agli enti il cui piano di risoluzione prevede che siano liquidati in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile. Nel caso degli enti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, i presenti orientamenti si applicano a livello individuale. Nel caso degli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, i presenti orientamenti si applicano al livello sia delle entità in risoluzione sia delle loro filiazioni (livello del gruppo di risoluzione).
2. **Data:** gli orientamenti saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2024. Qualora vi sia un cambio di strategia, in particolare un passaggio dalla liquidazione alla risoluzione, gli orientamenti dovrebbero essere applicati integralmente il prima possibile e comunque entro tre anni dalla data di approvazione del piano di risoluzione che include la nuova strategia di risoluzione.
3. **Disposizioni di riferimento:** Articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE, articolo 10 del Regolamento (UE) 806/2014, art. 60-bis.3 del D. Lgs. 58/1998.
4. **Oggetto:** [Orientamenti EBA in materia di trasferibilità per integrare la valutazione della possibilità di risoluzione per le strategie di cessione](#).